



Ufficio stampa

Rassegna stampa

26 giugno 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 CONVEGNI: Avvocatura soggetto costituzionale: se ne parla a Fermo (www.toplegal.it)
- Pag 4 CENTENARIO ANM: Napolitano: “La crisi della politica non è la crisi della democrazia” (il tempo)
- Pag 5 CENTENARIO ANM: L’Anm: serve un freno alle correnti
Alfano: parole sagge e importanti (il messaggero)
- Pag 6 CORTE DEI CONTI: Corte dei Conti: «Corruzione nella P.A. è una tassa occulta da 60 miliardi» (il corriere della sera)
- Pag 7 CORTE DEI CONTI: La beffa degli arbitrati mai aboliti: l’anno scorso sono costati 20 milioni (il corriere della sera)
- Pag 8 CONTROVERSIE: Un giudice terzo nelle controversie fra banche e clienti (il sole 24 ore)
- Pag 9 CONTROVERSIE: Le regole per il nuovo “Arbitrato bancario finanziario” (il sole 24 ore)
- Pag 10 PROFESSIONI: Riapre il cantiere della riforma delle professioni (italia oggi)
- Pag 11 SVILUPPO: Ok alla class action e ai contributi ai giornali (italia oggi)
- Pag 12 PROCESSO TRIBUTARIO: Il processo tributario diventerà telematico (italia oggi)
- Pag 13 GIUDICI ONORARI: Ecco i nuovi criteri per la nomina dei giudici onorari di Tribunale e i vice procuratori onorari (diritto e giustizia)
- Pag 14 GIUDICI ONORARI: Ministero della Giustizia - Decreto 3 giugno 2009
Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari. Pubblicato in GU n. 139 del 18 giugno 2009 (diritto e giustizia)

WWW.TOPLEGAL.IT

Avvocatura soggetto costituzionale: se ne parla a Fermo

Si terrà Venerdì 26 e Sabato 27 giugno presso il Teatro dell'Aquila di Fermo, il convegno dal titolo "L'AVVOCATURA SOGGETTO COSTITUZIONALE NELLA GIURISDIZIONE PROPOSTA DI MODIFICA COSTITUZIONALE".

I lavori cominceranno alle 15 del 26, con i saluti dell'Avv. **Alessandro Chiodini** – Presidente Consiglio dell'Ordine Avvocati Fermo.

L'introduzione sarà poi affidata all'On. Avv. **Angelino Alfano**, Ministro della Giustizia, cui seguiranno gli interventi del presidente dell'Oua, **Maurizio de Tilla**, e del Prof. **Aldo Liodice**, Ordinario di Diritto Costituzionale Università di Bari.

Seguiranno una serie di importanti relazioni sul tema "Principi fondamentali della funzione giurisdizionale - Essenzialità delle due componenti della giurisdizione: Magistratura ed Avvocatura".

Il giorno 27, invece, si parlerà di "Giudice laico" (a partire dalle 9.00) e successivamente della riforma della professione con una serie di relazioni sui temi L'avvocatura – La riforma dell'ordinamento forense - Il principio della difesa come funzione essenziale nel procedimento giudiziario. Il diritto alla difesa.

IL TEMPO

Napolitano: «La crisi della politica non è la crisi della democrazia»

I magistrati custodiscano la propria indipendenza mostrando il loro senso di responsabilità

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano interviene così al termine delle celebrazioni per il centesimo anniversario della fondazione dell'Associazione nazionale magistrati, che si sono svolte alla Sala Orazi e Curiazi in Campidoglio a Roma. «Quella della magistratura è una funzione da esercitare secondo i principi della Costituzione in piena indipendenza e autonomia, con equilibrio e senso di responsabilità al servizio dei cittadini». «L'Anm -ha aggiunto il presidente della Repubblica- nel celebrare il suo centesimo anniversario della fondazione è certamente consapevole dei complessi problemi da affrontare per rendere più efficiente e credibile il sistema della giustizia e anche per rafforzare l'autorevolezza del Csm che -ha concluso Napolitano- ho l'onore di presiedere e nel cui insostituibile ruolo ho creduto e credo profondamente». Il presidente dell'Anm, Luca Palamara, ha sottolineato che Napolitano tutela il prestigio delle toghe. Palamara ha ricordato anche le polemiche delle ultime settimane e le «aggressioni» da parte della politica, a cui, afferma, «continueremo a reagire». Prima delle celebrazioni Napolitano ha avuto un colloquio con il presidente del Senato, Renato Schifani, e quello della Camera, Gianfranco Fini. Parlando a Palazzo Sant'Andrea la nuova sede dell'Archivio Storico del Quirinale, il presidente ha detto che «la crisi della politica non va spacciata e confusa con la crisi della democrazia e delle sue istituzioni» per le quali occorre il massimo rispetto.

IL MESSAGGERO

L'Anm: serve un freno alle correnti

Alfano: parole sagge e importanti

ROMA- Nel celebrare il centenario della costituzione dell'Associazione magistrati in Campidoglio, il presidente Luca Palamara fa due importanti affermazioni che suscitano l'immediato commento positivo del governo. Di fronte alle accuse alle correnti dell'Anm di aver occupato «ogni spazio» al Csm e nella stessa vita dell'associazione, Palamara chiede un «impegno comune per ricondurre i gruppi della magistratura all'oro ruolo. Inoltre avverte: «Fuori dalle regole e dai vincoli del processo, è illusorio che la magistratura possa svolgere realmente ed efficacemente» il proprio ruolo. In sostanza Palamara rilancia una vecchia sfida, quella della professionalità: per lo svolgimento di «indagini delicate», come quelle che «toccano il potere», ma non solo per quelle, sottolinea «c'è bisogno di magistrati professionalmente attrezzati, ai quali sia garantita la libertà di interpretare le leggi a tutela dei cittadini, e che operino con gli strumenti messi a disposizione dal processo». Le parole di Palamara giungono dopo le polemiche suscitate da un'intervista del Guardasigilli che aveva censurato l'eccessiva influenza delle correnti nelle nomine dei capi degli uffici giudiziari. Immediata la dimissione di quattro consiglieri del Csm dalla commissione per il conferimento degli incarichi direttivi che erano state poi respinte del presidente Giorgio Napolitano. Ma ieri il leader dell'Anm ha fatto un passo importante che, tra l'altro, potrebbe costargli numerosi consensi tra le toghe. E «urgente», ha detto Palamara, che le correnti della magistratura tornino a essere «solamente espressione delle diverse sensibilità culturali dell'Anm», pena il rischio che «l'opinione pubblica continui a percepire le nostre dinamiche interne come quelle tipiche di un corpo politico». Vanno superate «le logiche di appartenenza», dice Palamara, che diversamente vede anche un altro pericolo: «la disaffezione di giovani magistrati spaventati dal rischio dell'etichettatura politica e che perciò considerano la vita nei gruppi associativi incompatibile con l'indipendenza nell'esercizio della giurisdizione». Il presidente dell'Anm ha giustamente rivendicato l'autonomia e l'indipendenza delle toghe ricordando che comportano «l'assunzione di responsabilità», e perciò «un efficace sistema di controlli non solo sui provvedimenti ma anche sulla professionalità del magistrato»; controlli «seri e efficaci», dice, dando atto al Csm di aver, intrapreso questa strada soprattutto in tema di nomine, privilegiando merito e professionalità, ma auspicando un «maggior coraggio» in questa direzione. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano ha commentato positivamente l'intervento di Palamara: «Sono stati festeggiati i cento anni dell'Anm e sono state dette cose importanti, parole sagge». Le parole sagge, secondo il ministro, si riferivano «agli aspetti più importanti, sull'autonomia e sull'indipendenza della magistratura che noi mai e poi mai intendiamo porre in discussione e, relativamente alla necessità della magistratura di essere sempre imparziale e di apparire tale». *Mario Coffaro*

IL CORRIERE DELLA SERA

«ADEGUARE L'ETÀ EFFETTIVA DI PENSIONAMENTO IN ITALIA ALLA MEDIA EUROPEA»

Corte dei Conti: «Corruzione nella P.A. è una tassa occulta da 60 miliardi»

«L'evasione è una tassa da 100 miliardi, recupero arduo. Deluse le aspettative di miglioramento dei conti pubblici»

ROMA - «Gli indici relativi all'esercizio 2008 hanno purtroppo disatteso» l'auspicio della «prosecuzione di un percorso virtuoso a riduzione del debito e deluso l'aspettativa di un miglioramento dei conti pubblici». Lo rileva il Procuratore generale presso la Corte dei Conti, Furio Pasqualucci, nella sua requisitoria sul Rendiconto generale dello Stato: a pesare, la rapidità con cui la crisi finanziaria si è trasferita sull'economia reale. Il giudice contabile segnala che «il Pil ha registrato una flessione dell'1%; l'indebitamento netto è salito a 42,9 miliardi pari al 2,7% del Pil, l'avanzo primario è sceso al 2,4% e il debito pubblico ha raggiunto la cifra di 1663,65 miliardi, pari al 105,8% del Pil».

CORRUZIONE - La Corte dei Conti lancia poi l'allarme corruzione nelle pubbliche amministrazioni. «Il fenomeno - si legge nella memoria del procuratore generale della magistratura contabile - è talmente rilevante e gravido di conseguenze in tempi di crisi come quelli attuali, da far più che ragionevolmente temere che il suo impatto sociale possa incidere sullo sviluppo economico del Paese anche oltre le stime effettuate dal Saet (Servizio Anticorruzione e Trasparenza del ministero della Pubblica amministrazione e dell'Innovazione) nella misura prossima a 50/60 miliardi di euro all'anno, costituenti una vera e propria 'tassa immorale e occulta pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini'». Il fenomeno della corruzione è «perdurante», sottolinea Pasqualucci, ma esiste «un'ampia massa di cittadini che non cedono alle lusinghe del guadagno facile e vogliono operare con onestà, nel rispetto delle istituzioni».

EVASIONE - Nella sua relazione il procuratore generale della Corte dei Conti, citando i dati forniti dal ministro dell'Economia, ha ricordato che il valore aggiunto dell'economia sommersa nel nostro Paese è quasi pari al 18% del Pil e che, in termini di gettito, si tratta di almeno 7 punti di Pil, pari a oltre 100 miliardi l'anno. Tra i fattori che rallentano il recupero dell'evaso, Pasqualucci ha ricordato la «persistente caratterizzazione di straordinarietà di un obiettivo che dovrebbe essere considerato naturale e ordinario, l'indebolimento dell'apparato sanzionatorio, l'indebolimento giuridico degli studi di settore a seguito del ridimensionamento della loro valenza dal 2007 in avanti, e il deficit di conoscenza e di trasparenza che caratterizza l'approccio all'evasione».

PENSIONI - Secondo la Corte dei Conti, inoltre, la condanna della Corte di giustizia europea sull'età pensionabile «appare l'occasione propizia per un risanamento della legislazione in materia che adegui l'età effettiva di pensionamento in Italia alla media europea». Secondo Pasqualucci, gli effetti della riforma «nel quadro di una necessaria omogeneizzazione di sistema» potrebbero avere «positivi effetti» che potrebbero «cominciare evidenziarsi in tempi relativamente brevi».

IL CORRIERE DELLA SERA

Norme e contese. Era stato il ministro Di Pietro a volerne la soppressione, poi sono arrivate le proroghe

La beffa degli arbitrati mai aboliti: l'anno scorso sono costati 20 milioni

Cancellati dalla Finanziaria del 2008, sono stati ben 184

ROMA— «Mai più», avevano garantito non più tardi di un anno e mezzo fa. La parola «arbitrato» sarebbe stata bandita dai vocabolari della Pubblica amministrazione italiana, allontanata come una peste che ogni anno provoca un salasso di centinaia di milioni di euro per le casse pubbliche e fa ricchi gli arbitri. La fine di un'epoca era stata decisa con la legge Finanziaria del 2008 per volontà dell'ei ministro Antonio Di Pietro, non senza contrasti difficoltà. Ma si era evidentemente sottovalutato il potere delle lobby. Quelle dei costruttori, che grazie I agli arbitrati rimpinguano i bilanci e sistemano i conti. Quelle degli avvocati privati. E quelle degli arbitri «pubblici» e dei presidenti dei collegi arbitrati, quasi sempre alti burocrati come magistrati amministrativi e avvocati dello Stato che arrotondano cospicuamente le loro entrate. Con in più la beffa: perché in questa specie di giustizia privata che serve a regolare il contenzioso fra le imprese e la Pubblica amministrazione e alla quale si fa regolarmente ricorso, perché la tradizionale giustizia civile non funziona, lo Stato perde quasi sempre. Così, di proroga in proroga, gli arbitrati sono sopravvissuti. E sopravvivranno almeno fino al 31 dicembre di quest'anno. Poi si vedrà. Intanto il 2008 stato un altro anno nero per le «stazioni appaltanti», come fa intendere senza troppi giri di parole la relazione dell'Autorità sui contratti e le forniture pubbliche, presentata ieri dal presidente Luigi Giampaolino. Lo scorso anno sono stati attivati 184 arbitrati. In quattro casi il collegio I ha rigettato tutte le richieste, sia quelle dell'impresa che quelle dell'amministrazione. In due si è dichiarato incompetente. Ma ben 173 volte le richieste delle imprese private sono state accolte: quasi sempre parzialmente, talvolta completamente. In appena cinque circostanze su ben 184 le pretese dei privati sono state, invece del tutto rigettate. La sostanza è che nel 94% dei giudizi, davanti a un collegio spesso presieduto da un dipendente statale di alto rango, lo Stato ha perduto. Avendo la meglio in meno del 3% dei casi. Con il risultato che l'opera, prendendo per buone le stime storiche, costerà anche il 30% più del preventivato e i cantieri si chiuderanno come al solito in ritardo. E nemmeno gratis, perché due volte su tre l'amministrazione pubblica «soccombente» ha pure dovuto pagare la salata parcella degli arbitri. Quanto salata? Gli arbitrati sono di due categorie: quelli «amministrati» e quelli «liberi». I primi seguono le procedure previste da un organismo indipendente, la Camera arbitrale, in particolare per la nomina del presidente e per i compensi degli arbitri. Negli arbitrati liberi, invece, il presidente viene scelto di comune accordo fra le parti e il collegio si «autoliquida» le parcelle. Va da sé che questi ultimi sono di gran lunga i più gettonati: lo scorso anno sono stati 158 contro 26. Non che per lo Stato ci sia stata una grande differenza, visto che la parte pubblica è risultata soccombente nell'88% degli arbitrati amministrati (23 volte su 26) contro il 95% degli arbitrati cosiddetti «liberi» (iso volte su 158). Ma almeno ha risparmiato sulle parcelle degli arbitri, decisamente più modeste. Perché negli arbitrati liberi, dove i compensi dovrebbero pure fare riferimento a delle tariffe stabilite, il collegio può aumentarsi fino al doppio la retribuzione massima, «in relazione alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto». Per farla breve, in un arbitrato relativo a un contenzioso da 35 milioni di euro, il collegio si è «autoliquidato» un compenso di un milione 320 mila euro, cifra pari a sei volte e mezzo un «massimo tabellare» di 200.822 euro e 84 centesimi. E non è stato certamente l'unico caso. In un altro arbitrato da 133 milioni il compenso «autoliquidato» del collegio ha raggiunto 1,4 milioni, quattro volte il massimo tabellare. In un terzo giudizio, nel quale si discuteva per 38 milioni, gli arbitri si sono staccati un assegno da 1,3 milioni, sei volte la tariffa massima. Tirate le somme, gli arbitri si sono messi in tasca lo scorso anno 20 milioni, euro più euro meno. *Sergio Rizzo*

IL SOLE 24 ORE

Un giudice terzo nelle controversie fra banche e clienti

In arrivo un arbitro sotto il controllo di Bankitalia per le liti nate dal 2007 in poi

Per quanti hanno conti correnti, mutui, depositi prestiti personali e non sono sempre soddisfatti del proprio rapporto con la banca si aprono nuovi scenari. Sta per arrivare un nuovo giurì. Ieri è partito, infatti, il conto alla rovescia per l'istituzione dell'arbitro bancario finanziario. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento di Banca d'Italia che lo istituisce (G.U. n. 144 del 24 giugno), è partito l'iter che dà concreta attuazione all'articolo 128-bis del Tuf, come da tempo si aspettava. Ma che cosa cambia in concreto per il risparmiatore? Di fatto, la Banca d'Italia con la sua autorevolezza e la sua autonomia si intromette nella gestione stragiudiziale di controversie, istituendo un arbitro (arbitro bancario finanziario) che deve essere rispettato da tutte le banche. Queste sono tenute peraltro a dare chiara informazione ai loro utenti (si deve pubblicizzare in modo chiaro nella sede dell'istituto l'esistenza dell'ufficio reclami e l'adesione a questo nuovo organismo). Pena la possibilità di continuare ad esercitare attività bancaria. Si tratta di un organismo che sta sotto la tutela della Banca d'Italia perché i cinque membri che compongono ogni collegio (sono previste tre sedi in Italia) sono tre di nomina della Banca d'Italia, uno dalle associazioni di categoria e uno delle associazioni dei consumatori. Un controllo da parte della Banca d'Italia vale anche per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e professionalità dei membri. Alcuni diranno: ma non c'era l'Ombudsman? Sì, ma quell'ente è espressione dell'Abi, ovvero solo delle banche, quindi di parte. Si mette inoltre a disposizione degli utenti un sistema di procedure di conciliazione per tutte quelle controversie aventi ad oggetto diritti e obblighi che derivano da contratti bancari, indipendentemente dal loro valore. Nel caso in cui si agisca direttamente per la restituzione di una somma di denaro, si può ricorrere all'Abf solo entro i 100 mila euro. Per alcuni non è una somma elevata. Ma ciò che più conta è la possibilità di fare un'istanza per qualunque questione di principio. Insomma, tutti i casi di risparmio tradito che abbiano a oggetto Conti correnti, bonifici transfrontalieri, depositi, mutui, carte di credito, leasing, factoring (sempre e solo per quanto riguarda tassi e condizioni) e credito al consumo, purché sorti dopo il 1° gennaio 2007. Ad esempio, il cittadino che si rivolge allo sportello della sua banca, che gli consiglia un prestito personale per comprare un'auto, invece di suggerirgli di ricorrere a un prestito finalizzato presso il concessionario, dove i tassi normalmente sono più bassi, potrà ricorrere al nuovo giurì e chiedere conto di quel comportamento. Questo vale anche in tutti gli altri casi di accertamento dei propri diritti. L'altro aspetto nuovo è che le "sentenze" dell'Abf, rispetto a quanto accadeva in passato con l'Ombudsman, sono realmente vincolanti e vanno eseguite entro i termini decisi dal giurì. In teoria, dall'istanza (la domanda del risparmiatore) alla sentenza non dovranno passare più di sei mesi. Una vera rivoluzione, se si pensa ai tempi della giustizia civile. Per il risparmiatore resta sempre aperta la possibilità di ricorrere al giudice ordinario e anche se questa sentenza, nel nostro sistema, non Costituirà precedenti (nei Tribunali spesso non fa precedente neppure la Cassazione), è ipotizzabile — dicono i tecnici — che i giudici ne siano influenzati. La speranza è che il nuovo istituto non finisca come la Camera di conciliazione arbitrale e arbitrato presso la Consob, istituita a dicembre ma ancora al palo. *Lucilla Incorvati*

IL SOLE 24 ORE

Le regole per il nuovo “Arbitrato bancario finanziario”

CHE COSA È

I limiti. L'Arbitro bancario finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie per operazioni e servizi bancari e finanziari. All'Abf non possono essere sottoposte le controversie per operazioni anteriori al 1 gennaio 2007 e le richieste di risarcimento del ricorrente che superano i 100 mila euro

I TRE COLLEGI

Milano. Clienti domiciliati in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto

Roma. Clienti domiciliati in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria e all'estero

Napoli. Domiciliati in Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia e Sicilia

LA COMPOSIZIONE

- A. Il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia
- B. Un membro designato dalle associazioni degli intermediari
- C. Un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti

Cinque per collegio. Ciascun collegio ha cinque componenti (come illustra il grafico): il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni

I requisiti. I componenti dei collegi sono scelti tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle stesse materie con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni, magistrati in quiescenza, o altri soggetti con competenza in materia bancaria o di tutela dei consumatori

LA PROCEDURA PER IL RICORSO

Chi lo presenta e come. Il cliente rimasto insoddisfatto o che ha presentato un reclamo alla banca, ma senza esito, entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte della banca può presentare ricorso all'Abf. Il ricorso può essere presentato anche da un'associazione di categoria alla quale il cliente aderisce. È necessario usare la modulistica pubblicata sul sito internet dell'Abf e reperibile nelle filiali di Bankitalia aperte al pubblico. Il ricorso può essere inviato o presentato personalmente a qualunque filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo al collegio competente dell'Abf, o inviata alla segreteria del collegio Abf competente per territorio. Il cliente deve inviare immediatamente una copia del ricorso anche alla banca, per raccomandata a/r o con posta elettronica certificata

Gli step successivi. Entro 30 giorni dalla ricezione della copia del ricorso, l'intermediario trasmette all'Abf le proprie controdeduzioni, con la documentazione utile per valutare il ricorso. Questo non può essere proposto se sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della banca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, per chiedere ulteriori elementi alle parti

ITALIA OGGI

Alla camera inizia l'iter della proposta unificata

Riapre il cantiere della riforma delle professioni

Si riapre il capitolo della riforma delle professioni. La scorsa settimana infatti le Commissioni giustizia e attività produttive della Camera hanno avviato l'esame dei disegni di legge relativi all'ordinamento delle professioni: si tratta delle proposte di legge presentate dai deputati Siliquini, Vietti, Vitali, Mantini e della proposta di legge di iniziativa popolare del Comitato unitario delle professioni (Cup). Finalmente quindi, dopo tanto silenzio, si torna a parlare di riforma delle professioni e il mondo politico sembra intenzionato ad andare fino in fondo. Ma non solo, perché fa ben sperare anche la decisione di unificare le diverse proposte in materia che ci si augura possano restituire un nuovo impulso al progetto di unificazione delle professioni tecniche di I livello a cui molti disegni di legge dedicano un capitolo specifico. Sia la proposta targata Siliquini, che la Vitali così come la Mantini prevedono, infatti, l'unificazione dei collegi dei geometri, periti industriali e periti agrari nell'ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria. E questa che molti considerano una vera rivoluzione non fa altro che andare nella direzione già presa dalle tre categorie che, riunite nel Cogepapi, (coordinamento geometri periti agrari e periti industriali) puntano proprio a questo obiettivo, cardine delle diverse proposte di legge: l'ordine dei tecnici laureati. Si tratta di un albo unico suddiviso per settori di specializzazione nei quali troveranno collocazione i laureati triennali di matrice tecnica ma anche gli attuali iscritti e coloro che sono iscritti agli albi dei geometri, periti agrari e periti industriali. In questo modo le competenze di questi professionisti verranno definite tenendo in considerazione anche la necessità di modernizzare quelle esistenti, fissate dai regolamenti delle professioni nel 1929, quando cioè ottant'anni fa furono istituiti appunto questi professionisti.

E proprio gli ottant'anni che cadono in questo 2009 saranno lo spunto per ricordare l'identità delle tre professioni mettendone a fuoco la naturale evoluzione futura. Proprio del futuro si discuterà il prossimo 2 luglio quando le tre categorie festeggeranno sotto l'Alto patronato del presidente della Repubblica, alla presenza di rappresentanti della politica e del mondo delle istituzioni, il loro ottantesimo anniversario. In quell'occasione sarà presentato un progetto serio e articolato che punta a definire l'orizzonte di riferimento delle professioni tecniche di primo livello e dargli quel ruolo che la società tutta chiede.

Ma non bisogna pensare, come i diffidenti credono, che il tutto affondi le radici su una difesa corporativa degli interessi di categoria. Perché non è da questi intenti che è mossa la rivoluzione che le tre categorie hanno in mente, ma il progetto fa semplicemente leva sulla necessità per il paese di dare una casa al nuovo professionista tecnico di primo livello del settore ingegneristico, così come chiede l'Europa. Con l'istituzioni dell'ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria i periti industriali vogliono dare quindi un contributo a quel programma di riforme indispensabile anche per restituire slancio e vitalità al sistema ordinistico italiano. Oggi le professioni intellettuali possono rappresentare un passaggio cruciale ma affinché questo avvenga certo la politica deve fare la sua parte. Più di due milioni di professionisti confidano in una proposta efficace che dia concretezza a ciò che da troppo tempo è rimasto irrealizzato. Questo è il momento giusto per farlo.

ITALIA OGGI

Ok alla class action e ai contributi ai giornali

L'aula della camera ha approvato ieri gli articoli del disegno di legge sullo sviluppo e l'energia su editoria e class action. Il ddl prevede il ripristino di contributi all'editoria per 70 milioni di euro, grazie all'aumento di un punto percentuale (dal 5,5 al 6,5%) dell'addizionale Ires per le imprese petrolifere.

Sulla questione, poi, la commissione Attività produttive ha presentato un emendamento che chiede di semplificare gli adempimenti richiesti alle imprese per la Robin Tax. La commissione Bilancio ha dato parere favorevole, a patto che non si vada a toccare il divieto «per gli operatori economici che operano nel settore energetico di traslare l'onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al consumo». Il testo è stato accantonato e sarà votato martedì. Via libera anche, non senza qualche malumore all'interno della stessa maggioranza, alla nuova disciplina della class action, mentre il governo si accinge a far slittare nuovamente l'entrata in vigore delle norme volute dal governo Prodi. Il Pd aveva chiesto lo stralcio dell'articolo 49 sull'azione risarcitoria collettiva, proposta non accettata da maggioranza e governo. E non condivisa dall'Idv: «Qui è ora che ognuno si prenda le sue responsabilità», ha detto in aula Antonio Borghesi. Particolarmente criticata è stata la decisione di non rendere la norma retroattiva e consentire così di utilizzarla anche ai risparmiatori colpiti dal crac Parmalat e Cirio.

«Non faremo mancare la nostra lealtà al governo e quindi voteremo a favore del testo che è stato proposto per l'azione collettiva», ha dichiarato in aula Manlio Contento, deputato del Pdl e membro della commissione Giustizia che aveva sollevato non pochi dubbi sulla disciplina. Tuttavia Contento ha elencato una lunga serie di «aspetti critici». Dall'esecutivo è arrivato un impegno a ritoccare la normativa. «Accogliamo in linea di principio il desiderio di migliorare questo testo», ha assicurato il sottosegretario allo Sviluppo economico Adolfo Urso. Il governo, ha spiegato, «è disponibile, ovviamente in corso d'opera in coordinamento con quello che farà il ministro Brunetta, a migliorare ulteriormente il testo in esame affinché vi sia la più ampia convergenza possibile. Dico questo anche per portare serenità in quest'aula e per consentire di procedere ulteriormente con un provvedimento così strategico per il paese».

L'esame del ddl si è interrotto all'articolo 61. Riprenderà martedì con il voto degli ultimi tre articoli e degli articoli accantonati. Il via libera definitivo dovrebbe arrivare al massimo mercoledì mattina. Il disegno di legge dovrà poi tornare in senato per la quarta lettura.

ITALIA OGGI

Fabrizia Lapecorella, numero uno del dipartimento al senato

Il processo tributario diventerà telematico

Fisco e finanze, convenzioni da rivedere. A circa nove anni dall'attivazione delle agenzie fiscali si profila all'orizzonte un ridisegno delle regole per la gestione dei profili economico finanziari, delle modalità di monitoraggio e controllo dei risultati della gestione della fiscalità e dell'incentivazione del personale. Oltre a ciò è in avanzata fase di realizzazione il processo tributario telematico che consentirà il deposito dematerializzato dei ricorsi, e di altri atti processuali, presso le commissioni tributarie. Sempre nell'ottica della digitalizzazione rientra la prima banca dati che, a livello nazionale, che contiene informazioni analitiche delle riscossioni Ici (ivi incluse le riscossioni relative alle abitazioni principali per il 2007). Si tratta di una particolare forma di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. In questi termini si è espressa il direttore generale delle Finanze Fabrizia Lapecorella nell'audizione del 16 giugno 2009 al senato, i commissione finanze).

La riforma delle convenzioni. I rapporti tra il ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia sono regolati da una convenzione triennale, con un adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario. Nella convenzione sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse da destinare a tali fini. In sede di audizione in commissione finanze del senato il direttore generale delle finanze ha evocato la creazione tavoli tecnici con l'obiettivo di ridisegnare il sistema degli accordi e rivedere in particolare i profili economico finanziari, le modalità di esercizio da parte del dipartimento della funzione di monitoraggio e controllo dei risultati della gestione della fiscalità e l'incentivazione del personale.

Banca dati integrata. Con la creazione di una banca dati immobiliare si persegue lo scopo di arricchire il sistema informativo della fiscalità immobiliare, un campo di particolare rilevanza nell'ottica dell'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. Si tratterebbe, nella pratica, della costituzione della prima banca dati che, a livello nazionale, contenga informazioni analitiche delle riscossioni Ici (ivi incluse le riscossioni relative alle abitazioni principali per il 2007). Una ulteriore evoluzione, quindi, del progetto «Analisi del patrimonio immobiliare» (sviluppato con l'Agenzia del territorio e Sogei) che ha integrato le informazioni della banca dati del catasto con quelle presenti nelle dichiarazioni dei redditi. La successiva integrazione con altri dati fiscali in possesso dell'anagrafe tributaria (es. atti del registro consentirebbe al fisco di effettuare analisi e valutazioni degli effetti finanziari di forme alternative di tassazione degli immobili a supporto delle scelte di politica tributaria. È da attendersi, quindi, la realizzazione del database sulla tassazione immobiliare a partire dall'incrocio dei dati Ici con i dati di fonte catasto, dichiarazioni dei redditi.

Processo tributario on-line. Il progetto di sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria prevede, in particolare, la realizzazione «processo tributario telematico (PTT)» che consentirà il deposito telematico dei ricorsi, ed altri atti processuali, presso le commissioni tributarie. Il dipartimento delle finanze si sta organizzando, inoltre, anche per gestire le ulteriori competenze assegnategli dal dpr 43/2008 in materia di monitoraggio della giurisprudenza tributaria. *Giovanni Abate*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Ecco i nuovi criteri per la nomina dei giudici onorari di Tribunale e i vice procuratori onorari

Nomina dei giudici onorari di Tribunale (Got) e dei vice procuratori onorari (Vpo): ecco i nuovi criteri. Lo prevedono i due decreti dello scorso 3 giugno messi a punto dal ministero della Giustizia. I provvedimenti (qui leggibili come documenti correlati) – pubblicati rispettivamente sulla «*Gazzetta Ufficiale*» n. 138 del 17 giugno 2009 e su quella successiva, la n. 139 del 18 giugno 2009 – recepiscono le circolari del Consiglio superiore della magistratura che modificano e integrano la disciplina precedente.

Tempi e regole per la presentazione delle istanze. Gli aspiranti magistrati onorari dovranno presentare le domande entro quaranta giorni dalla pubblicazione in «*Gazzetta*» dei decreti ministeriali. Le istanze potranno essere inviate al Csm per via telematica – utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito del Consiglio superiore della Magistratura – oppure consegnandole o inoltrandole a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Forze. Il numero dei Got non potrà essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, «*salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero*». I Vpo, invece, non potranno superare il numero dei pubblici ministeri togati.

Pratica. I giudici onorari di Tribunale prima di entrare in servizio dovranno svolgere un tirocinio di quattro mesi, che diminuiscono a tre nel caso dei vice procuratori onorari. (*cri.cap*)

Ministero della Giustizia - Decreto 3 giugno 2009

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari.

Publicato in GU n. 139 del 18 giugno 2009

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari, con il quale è stato recepito il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8621/2009 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 42-ter, ultimo comma, e 71 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies dell'Ord. Giud., in forza del richiamo contenuto nell'art. 71, comma 2, dello stesso ordinamento giudiziario.

2. Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni tribunale non può essere superiore al numero dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario è necessario che l'aspirante:

- a) sia cittadino italiano;
- b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) abbia l'idoneità fisica e psichica;
- d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da confermare;
- e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
- g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- h) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell'incarico, da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lett. d) che precede.

2. Per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano è richiesta inoltre:

- a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
- b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it) e, altresì, consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai Mod. N. 1 e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, (www.csm.it), al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della Giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario.

L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilità della domanda.

Chi è iscritto all'albo degli avvocati può presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro sedi presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

Ogni aspirante dovrà dichiarare:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data ed il luogo di nascita;
- c) idoneità fisica e psichica;
- d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- e) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
- f) il possesso della cittadinanza italiana;
- g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- i) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
- j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovrà allegare il provvedimento);
- l) di non versare in alcuna delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 42-quater del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- m) di non versare in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).

Per gli aspiranti alla nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano, inoltre:

- n) di essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- o) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

4. Presentazione dei documenti.

Nei termini di cui al precedente comma 3, dovranno essere prodotti dall'interessato:

- a) istanza di nomina (Mod. N);
 - b) certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);
 - c) nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N. 1);
 - e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli (ai sensi dell'art. 71-bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12), nonché a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N. 2);
 - f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;
 - g) fotocopia del documento d'identità (nel caso in cui l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);
 - h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- 5) Nello stesso termine la Corte di Appello acquisisce:
- a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
 - b) certificato penale;
 - c) rapporto informativo del Prefetto;
 - d) parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Il Procuratore Generale della Repubblica, trasmetterà le istanze al Presidente della Corte di Appello per la successiva istruzione.

2. Il Presidente della Corte di Appello, una volta istruite le istanze di nomina a vice procuratore onorario, provvede a convocare il Consiglio Giudiziario per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio Giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui all'art. 2. La predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria del Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio Giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio Giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura procederà alla copertura dei posti vacanti iniziando dall'ufficio situato nella città sede della Corte d'Appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti residui eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come vice procuratore onorario che come giudice onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore Generale della Repubblica può richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica.

3. Le proposte dei Consigli Giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

- a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter,

secondo comma, Ordinamento Giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Procura Generale della Repubblica, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice procuratori onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli Uffici interessati comunicare al Ministero e al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata dal Procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.L. 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle Giunte degli Enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi Enti ed i titolari della carica di difensore civico;
- b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
- c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
- d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
- e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità è limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni.

4. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

5. Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di una Procura della Repubblica presso il Tribunale.

7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 18 Ord. Giud.

8. Le disposizioni di cui all'art. 19 Ord. Giud. sulle incompatibilità per i rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai vice procuratori onorari, secondo i criteri dettati dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.

9. Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361); stante l'inapplicabilità dell'aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6. Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e i Consigli Giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del Pubblico Ministero titolare e la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.

3. Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del vice procuratore onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nell'ipotesi di esito negativo del tirocinio, il Procuratore della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori tre mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio alla procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies comma 2, lett. c) Ord. Giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 7.
Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio Giudiziario esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
3. Alla domanda di conferma da presentare al Procuratore della Repubblica almeno sei mesi prima della scadenza del mandato di nomina (art. 8, n. 3 del presente decreto) redatta sull'apposito modulo (Mod. C, allegato) debitamente compilato dall'interessato dovranno essere allegate:
 - a) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g) ; (Mod. C, 1, allegato);
 - b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale svolge le funzioni (art. 5); (Mod. C.2, allegato);
 - c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (art. 5); (Mod. C. 1, allegato);
4. Il Procuratore della Repubblica redigerà apposita relazione sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.
5. Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Procuratore della Repubblica presso il quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni.
Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.
3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
4. La domanda di conferma va presentata al Procuratore della Repubblica il quale, una volta istruita, la trasmette al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello con il proprio parere motivato. Sarà cura del Procuratore Generale inoltrare successivamente le suddette proposte al Presidente della Corte di Appello.
5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio Giudiziario, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo comma, Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altra procura partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore onorario dovrà dimettersi dal precedente incarico.
3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di vice procuratore onorario non può derogare i limiti di cui all'art. 8.
5. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a

giudice onorario di Tribunale o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.
Doveri e diritti

1. Il vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari

1. Il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio Giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.
3. Il Procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il vice procuratore onorario di tribunale cessa dall'incarico:
 - a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;
 - b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
 - c) per dimissioni.
2. Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:
 - a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 Ord. Giud.;
 - b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
 - c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.
3. Il vice procuratore onorario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio Superiore della Magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.
2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12, lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il Procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio Giudiziario la revoca o la decadenza del vice

procuratore onorario.

3. Il Consiglio Giudiziario, dovrà formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio Giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti. 4-bis. Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del magistrato onorario, il Procuratore della Repubblica, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, può richiedere la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale. In tal caso, trasmette la richiesta al Consiglio Giudiziario che, espresso il suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.

La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile prevista dall'art. 442 comma 2 c.p.p., hanno autorità di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

4-ter. Il Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Procuratore della Repubblica, sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale. La sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. La sospensione è revocata, anche d'ufficio, allorché la misura cautelare personale è revocata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Può essere revocata, previo parere del Consiglio Giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare.

4-quater. Quando il magistrato onorario è sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Procuratore della Repubblica può chiederne la sospensione cautelare dalle funzioni, anche prima dell'invio del procedimento di revoca o decadenza. Il Procuratore della Repubblica trasmette la richiesta di sospensione al Consiglio Giudiziario che, convocato l'interessato con un preavviso di almeno tre giorni, dopo averlo sentito anche con l'assistenza di un difensore, o averne constatato la mancata comparizione, esprime il proprio parere e lo trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura per la decisione.

La sospensione può essere revocata dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche d'ufficio, previo parere del Consiglio Giudiziario. La sospensione cessa di avere efficacia, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, e, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento di revoca o di decadenza, al momento dell'archiviazione di detto procedimento.

5. Il Consiglio Giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; in caso contrario viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio Giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.

7. All'esito di tale attività il Consiglio Giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio Superiore della Magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio Giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio Giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità con la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di vice procuratore onorario, il Procuratore della Repubblica chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.